

F.A.Q. BANDI RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE 2014

II FASE

SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI

D. Con riferimento all'attivazione di servizi di consulenza, di cui al Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati approvato con D.D. 4983 del 16/11/2014, quale è la documentazione obbligatoria da produrre in seconda fase?

R. Nel caso di attivazione di servizi di consulenza, in sede di presentazione di domanda di II fase devono essere forniti i seguenti documenti:

- Bozze di contratto non firmate
- Preventivi di spesa firmati
- Scheda Fornitore, [da compilare secondo il modello presente sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.], firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del fornitore stesso. Solo in caso di fornitore estero, la Scheda Fornitore può essere sottoscritta calligraficamente, ma alla stessa deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della società fornitrice.
- Dichiarazione consenso dati personali del Fornitore, **se e solo se il fornitore è ditta individuale**, [da compilare secondo il modello presente sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.], firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del fornitore stesso. Solo in caso di fornitore estero, la Dichiarazione può essere sottoscritta calligraficamente, ma alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della società fornitrice].
- CV del/i fornitore/i
- CV degli esperti incaricati dal fornitore, nel caso in cui siano attivati, dandone indicazione nella relativa sezione della Scheda Fornitore.
- CV del personale interno al fornitore, nel caso in cui sia impiegato per il progetto, dandone indicazione nella relativa tabella della Scheda Fornitore.
- CV del Capo-progetto, per i servizi del Catalogo per i quali è obbligatoriamente previsto, dandone indicazione nella relativa sezione della Scheda Fornitore.

La Dichiarazione di consenso dati personali deve essere acquisita e firmata digitalmente anche dai clienti del fornitore inseriti nell'elenco autocertificato, **se e solo se questi sono ditta individuale**. In caso di clienti esteri del fornitore estero, la Dichiarazione può essere sottoscritta calligraficamente, ma alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. Si fa presente che non è obbligatorio allegare alla domanda di aiuto le dichiarazioni di consenso dati personali dei clienti del fornitore, ma le stesse dovranno essere conservate presso l'impresa e rese disponibili in fase di controllo.

Se comunque eventuali referenze fossero pubbliche e visibili, ad esempio su specifico sito, è possibile fare riferimento a tali informazioni

D. Con riferimento all'attivazione di servizi di consulenza, di cui al Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati approvato con D.D. 4983 del 16/11/2014, quali sono i requisiti del fornitore che devono essere soddisfatti?

R. L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto gli stessi devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal Catalogo servizi in relazione a ciascun servizio attivabile. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell'intervento). E' ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle

ore/giornate complessive dell'intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;

- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell'intervento;
- dotazione di apparecchiature e software funzionali ai servizi da erogare;
- con riferimento al secondo requisito autocertificazione dell'esperienza maturata con indicazione dei nominativi di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Solo limitatamente al caso in cui la società fornitrice non sia in possesso dell'esperienza minima triennale, in quanto neo costituita, la stessa potrà essere integrata con l'esperienza professionale maturata, negli stessi ambiti scientifici oggetto dell'intervento, dall'esperto, persona fisica, incaricato dello svolgimento delle attività consulenziali. L'esperienza dovrà essere documentata dal Curriculum Vitae allegato alla domanda di aiuto e dovranno essere indicati, nella sezione dedicata all'esperto attivato della scheda tecnica fornitore, i dati relativi ai clienti e ai progetti seguiti dall'esperto previa acquisizione, da parte dello stesso, del trattamento dati personali.

Il fornitore oltre all'esperienza professionale minima triennale, deve essere in grado di indicare il nominativo di almeno n. 3 clienti dell'ultimo triennio (come richiesto dal bando), tenendo conto di quanto segue:

- il consenso al trattamento dei dati personali non occorre qualora le informazioni relative al progetto e al relativo consulente siano disponibili pubblicamente (es. nel sito), e in tal caso sarà il fornitore a comunicarcelo;

- è sufficiente che il fornitore abbia anche solo 1 o 2 clienti nell'ultimo triennio, purchè con almeno 1 dei 2 abbia un contratto-quadro di consulenza tramite il quale può dimostrare, previa acquisizione del trattamento dati personali, di aver servito altri clienti. Qualora la società fornitrice non sia in possesso dell'esperienza minima triennale, in quanto neo costituita, la stessa potrà essere integrata con l'esperienza professionale maturata, negli stessi ambiti scientifici oggetto dell'intervento, dall'esperto, persona fisica, incaricato dello svolgimento delle attività consulenziali. L'esperienza dovrà essere documentata dal Curriculum Vitae allegato alla domanda di aiuto e dovranno essere indicati, nella sezione dedicata all'esperto attivato della scheda tecnica fornitore, i dati relativi ai clienti e ai progetti seguiti dall'esperto previa acquisizione, da parte dello stesso, del trattamento dati personali.

Ai fini del presente bando i liberi professionisti non sono ammessi in qualità di fornitori poiché i progetti di investimento risultano maggiormente strutturati e l'importo degli stessi è superiore a € 50.000. I fornitori devono essere pertanto professionisti che operano in forma organizzata associata, societaria, cooperativa quali ad esempio centri servizi, società di consulenza, studi tecnici e di consulenza, cooperative, consorzi come indicato nel Catalogo per ogni tipologia di servizio

D. Con riferimento all'attivazione di servizi di consulenza, di cui al Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati approvato con D.D. 4983 del 16/11/2014, come vengono considerati gli O.R. Pubblici?

R. Nel caso in cui l'O.R. Pubblico si configuri come fornitore del servizio si deroga alla compilazione della "Scheda fornitore" e di tutti i documenti che ne conseguono, e pertanto si richiede esclusivamente la presentazione della "**bozza di contratto**" e dei "**preventivi firmati**" mentre i campi upload "Curricula dei fornitori" e le "Schede fornitore" potranno essere sostituiti ognuno da una dichiarazione attestante la natura pubblica del O.R. fornitore del servizio di consulenza.

Nel caso in cui l'OR pubblico si configuri come partner e attivi a sua volta una consulenza, è possibile che al momento della presentazione della domanda di seconda fase non abbia ancora selezionato il fornitore. In tal caso, nella piattaforma informatica, nel piano dei costi relativo ai "Servizi" dovranno essere allegate le "Bozze di contratto non firmate", mentre i "Preventivi firmati", i "Curricula dei fornitori", le "Schede fornitore" e le "Dichiarazioni consenso fornitori"

potranno essere sostituiti ognuno da una dichiarazione attestante che la selezione del fornitore è in corso.

D. Con riferimento all'attivazione di servizi di consulenza, di cui al Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati approvato con D.D. 4983 del 16/11/2014, quali sono le limitazioni da considerare?

R. Nell'attivazione di servizi di consulenza occorre ricordare che non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da:

- a) amministratori, soci e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi e parenti entro il secondo grado
- b) società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado.
- c) eventuali partner sia nazionali che esteri", **inclusi i fornitori che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono collegati o controllati o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda.**

Si specifica che tali limitazioni non valgono per le società associate.

Si precisa che per partner sia nazionali che esteri si intendono sia le imprese connesse al soggetto beneficiario del contributo (collegate, controllate, ecc) sia i partner dell'aggregazione stessa proponente il progetto.

Per l'individuazione si deve fare riferimento ad un arco temporale relativo ai 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

D. Cosa deve prevedere l'attività di ricerca tecnico-scientifica a contratto, descritta al punto 1.6 del catalogo servizi?

R. L'attività di ricerca tecnico-scientifica a contratto, descritta al punto 1.6 del catalogo servizi, deve necessariamente prevedere:

- la sottoscrizione di un accordo con una Università, Centro di Ricerca o grande impresa per svolgere un'attività di indirizzo, supervisione e supporto della ricerca (tutoraggio della ricerca) e per coprire eventuali spese vive (costi di laboratorio; ecc.),e/o la stipula di un contratto con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza per svolgere un progetto di ricerca tecnico scientifica e/o sviluppo sperimentale, compreso la eventuale realizzazione di prototipi di laboratorio, non direttamente utilizzabili a fini commerciali e produttivi;
- la stipula di uno specifico “contratto di consulenza”, di durata massima di 18 mesi, con uno o più giovani con attitudini alla ricerca (brillante curriculum universitario e/o post-universitario), selezionati dall'organismo di ricerca in accordo con l'impresa, tramite colloquio attitudinale.

DURC:

D. Quando viene verificata la regolarità contributiva?

R. La regolarità contributiva deve essere verificata al momento della presentazione della domanda di II fase.

Qualora il Durc sia negativo, perché non ancora aggiornato, ma l'impresa abbia provveduto a pagare il debito inps/inail questa dovrà dare dimostrazione del pagamento effettuato ai fini della regolarizzazione contributiva e allegare, nella Sezione Dichiarazioni Scheda: Documentazione Da Allegare alla domanda - Sez. Upload, tale documentazione al momento della presentazione della domanda di II fase.

Qualora il DURC sia negativo ma l'impresa abbia ricevuto dall'INPS o INAIL l'autorizzazione alla dilazione del debito nei confronti dell'ente e ciò non risulta ancora nel certificato DURC, in fase di presentazione della domanda di II fase dovrà allegare, nella Sezione Dichiarazioni Scheda: Documentazione Da Allegare alla domanda - Sez. Upload, l'atto amministrativo con cui ha ottenuto la dilazione di pagamento.

Qualora il DURC sia negativo ma l'impresa sia in possesso della certificazione che attesta la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, questa dovrà dichiararlo nella domanda di II fase (progetto esecutivo) - pag. 1. Si specifica che tale dichiarazione deve essere tuttavia resa da ciascuna impresa che presenta la domanda, indipendentemente dalla sussistenza della regolarità contributiva.

SPESE DEL PERSONALE:

D. Il contratto di apprendistato è rendicontabile nella voce personale?

R. I titolari di contratto di apprendistato rientrano nel personale con rapporto di lavoro para subordinato. Il costo della loro prestazione è ammissibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al par. A2) dell'allegato F al bando purché il contratto di apprendistato, oltre ad essere stipulato successivamente alla presentazione della domanda di seconda fase, sia finalizzato alle attività di progetto.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

D. Gli apprendisti sono computabili nel calcolo degli occupati espresso in ULA?

R. Coerentemente con la definizione Istat, i titolari di contratto di apprendistato sono considerati a tutti gli effetti nel calcolo degli occupati espresso in ULA.